

RELAZIONE DESCRITTIVA  
e RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale  
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

- L'articolo 12, comma 1 *ter*, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, dispone testualmente:

*<<1 ter. L'ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all'erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.>>*

Essendo insorte incertezze interpretative in ordine al perimetro di applicazione di siffatta disposizione, si rende necessario dettare una norma di interpretazione autentica della medesima, al fine di assegnare alla stessa un significato univoco (riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario) con la finalità di individuare l'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del diritto, principio di preminente interesse costituzionale.

In ragione di quanto testé illustrato la suesesa proposta di legge esprime chiaramente che i limiti derivanti da disposizioni di leggi regionali in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all'ARCEA limitatamente alle attività di ispezione e controllo propedeutiche e successive alle erogazioni degli aiuti comunitari, nazionali e regionali, che la medesima Agenzia svolge in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis del medesimo articolo 12. Restano comunque fermi i vincoli complessivi di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia, già previsti dalla norma oggetto di interpretazione autentica.

\* \* \* \* \*

- Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in questione contempla solo modifiche ordinamentali e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale, anche in relazione al fatto che restano comunque fermi i vincoli complessivi di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell'Agenzia.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 19501 del 04.05.12Classificazione 02-05

**Proposta di legge: “Interpretazione autentica del comma 1 *ter* dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24”**

Articolo 1

(Interpretazione autentica del comma 1 *ter* dell’articolo 12  
della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24)

1. Il comma 1 *ter* dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare), introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), si interpreta nel senso che i limiti derivanti da disposizioni di legge regionale in materia di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali non si applicano all’ARCEA limitatamente alle attività ivi previste.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. R.', written in a cursive script.